



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia  
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

**III.mo Commissario Straordinario**

*On. Avv. Giovanni Legnini*

Sede

**Oggetto:** Parere in merito alla disciplina delle schede Aedes e delle forme di dimostrazione del nesso di causalità con i danni da sisma.

Sono stati posti quesiti in merito alla possibilità di dimostrare il nesso di causalità dei danni causati agli edifici dal sisma 2017 nell'isola di Ischia in assenza della scheda Aedes, o simili, prevista dalla disciplina speciale.

A tal riguardo, fermo restando che la dimostrazione del nesso causale sisma costituisce un presupposto essenziale ai fini della concessione del contributo, appare utile una ricognizione della disciplina vigente.

In primo luogo, occorre richiamare quanto previsto dall'art. 23 del decreto legge n.109 del 2018, anche con riferimento alla fattispecie degli interventi cd. "di immediata esecuzione" e di quanti hanno ritenuto opportuna una tempestiva riparazione dei danni lievi a proprie spese al fine del rientro nella propria abitazione o della sollecita ripresa delle attività produttive o commerciali.

Ai sensi dell'art. 23, infatti, "Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all'articolo 17, per gli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione di carattere non strutturale, i soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra gli eventi sismici di cui all'articolo 17 e lo stato della struttura, ((e attesti la valutazione economica)) del danno, effettuare l'immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture.

1. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare singole unità immobiliari. In tal caso, il professionista incaricato della progettazione assevera la rispondenza dell'intervento all'obiettivo di cui allo stesso comma 1.
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, sono adottate misure operative per l'attuazione degli interventi di immediata esecuzione di cui al comma 1.
3. I soggetti interessati, con comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in deroga all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, informano i Comuni di cui all'articolo 17 dell'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguire comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui all'articolo 18, comma 2, nonché dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia  
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati, entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori, provvedono a presentare la documentazione che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino e che sia comunque necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità della domanda di contributo, nonché la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato.

4. I lavori di cui al presente articolo sono obbligatoriamente affidati a imprese:
- a) che risultino aver presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe di cui all'articolo 29, e fermo restando quanto previsto dallo stesso, abbiano altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del ((codice di cui al)) decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  - b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;
  - c) per lavori di importo superiore a euro 258.000, che siano in possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 ((del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)).

Come è agevole rilevare dal testo di legge, anche nella fattispecie richiamata degli interventi di immediata esecuzione, i soggetti sono tenuti ad obblighi stringenti: gli edifici devono essere dichiarati provvisoriamente inagibili, il progettista deve asseverare il progetto, occorre la comunicazione preventiva di una c.i.l.a. al comune competente, e, infine, l'impresa esecutrice deve essere iscritta all' Anagrafe di cui all'art. 29.

Una definizione più compiuta della funzione della scheda Aedes, o simile, ai fini della ricognizione del danno è rinvenibile nell'art. 5 del "Testo unico della ricostruzione privata" Centro Italia, secondo cui:

1. *Le disposizioni del presente Testo unico, in attuazione dell'art. 5, comma 2, lettera a), b) c), d), e), f), g) e i) della legge speciale Sisma, si applicano agli interventi sugli immobili adibiti ad uso abitativo o ad attività produttiva, e non agli interventi di ricostruzione pubblica, che risultano danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e dichiarati inagibili dalle schede AeDES o GL-AeDES, compilate, rispettivamente, ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 e 8 luglio 2014, ovvero dichiarati non utilizzabili sulla base delle schede FAST di cui all' ordinanza del Capo della Protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, a cui ha fatto seguito la compilazione delle schede AeDES o GL-AeDES e oggetto di ordinanza di inagibilità emessa dalla competente autorità.*

Tale presupposto risulta essenziale anche ai fini dell'elaborazione del progetto e dell'attribuzione del livello operativo.

L' art. 7, comma 5, del TURP, stabilisce infatti che *"Nel caso in cui nell'elaborazione del progetto ovvero nella fase istruttoria del procedimento di attribuzione del livello operativo ovvero ancora nella fase istruttoria del procedimento di concessione del contributo per la ricostruzione o la riparazione dell'edificio danneggiato, emerga un'errata identificazione delle unità strutturali rappresentate nel perimetro dell'edificio indicato nella scheda AeDES e/o FAST, il professionista, con perizia asseverata corredata da idonea documentazione tecnica e fotografica, può presentare all'Ufficio speciale per la ricostruzione una proposta che individui il numero di unità strutturali che compongono il perimetro medesimo. Nei casi in cui la corretta identificazione delle unità strutturali comporti la revisione del perimetro dell'edificio*



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia  
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

*identificato nella scheda AeDES e/o FAST, l'Ufficio speciale verifica, anche mediante sopralluogo, l'identificazione proposta".*

È dunque ammessa, come logico, una procedura di correzione della scheda Aedes, ove risultino discostamenti dallo stato di fatto, previa istruttoria degli uffici competenti.

D'altronde la scheda Aedes costituisce un allegato obbligatorio della domanda come pure previsto dall'articolo 55, comma 7, lett. a) del TURP: *"Fatto salvo quanto previsto dal successivo Capo V in tema di procedura semplificata, alla domanda di contributo devono essere allegati, ai sensi delle disposizioni della legge speciale Sisma: a) perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, completa di adeguata relazione che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici, con espresso riferimento alle schede di cui al precedente articolo 5 ovvero alla dichiarazione di non utilizzabilità emessa per l'edificio in questione con la scheda FAST ed alla successiva scheda AeDES o GL-AeDES".*

Tutto ciò premesso, occorre anche dar conto di un'ordinanza commissariale relativa al sisma 2016 nel Centro Italia, ordinanza regolarmente registrata in sede di controllo di legittimità da parte della Corte dei conti, con cui sono state in certo senso ampliate le facoltà di dimostrazione del danno da sisma con la nuova formulazione dell'articolo 55, comma 8 del TURP, secondo cui: *"Nel caso di edifici per i quali non sia stata presentata la scheda AeDES sulla base della scheda FAST non utilizzabile il professionista incaricato della progettazione presenta la scheda AeDES corredata dalla relativa perizia giurata contestualmente alla domanda di contributo".*

Come si può constatare, tuttavia, anche in questa fattispecie che consente la facoltà di presentare una perizia giurata del tecnico contestualmente alla domanda di contributo, il presupposto per dimostrare il nesso di causalità sisma in relazione al danno è duplice: occorre la redazione di una scheda FAST sulla cui base sia stata emanata dal sindaco un'ordinanza di inutilizzabilità dell'immobile.

In conclusione, non sussistono nella disciplina vigente disposizioni di legge o di ordinanze commissariali che consentano di dimostrare, a distanza di anni, la sussistenza di un danno da sisma soggetto a contributo pubblico non provato nelle forme richiamate.

In via eccezionale, si può rappresentare l'ipotesi in cui il proprietario danneggiato possa dimostrare di aver richiesto il sopralluogo per la verifica dei danni da sisma al Comune competente, in qualità di soggetto di protezione civile, e questi non abbia in alcun modo provveduto.

In tali casi, e ove sussista quanto meno una dimostrazione fotografica probante dell'entità del danno, il Comune potrebbe richiedere al Dipartimento di Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la riapertura dei termini ai fini della verifica attuale del danno.

Tale iniziativa è dunque di competenza del Comune competente, e non della Struttura commissariale, che può concordare con il Dipartimento le modalità procedurali.

Il soggetto interessato può in tal senso rivolgere istanza al Comune competente.

Roma, 16 giugno 2025.

Ufficio del Consigliere Giuridico  
Prof. Avv. Pierluigi Mantini